



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. 125 /P/2026

Roma, 20 ottobre 2026

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali*

ROMA

Oggetto: Qualificazione con riserva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il settore lavori (Delibera ANAC n. 356 del 17 luglio 2024, art. 63, comma 13, D.Lgs. 36/2023) – Assetto organizzativo, funzioni del RUP, coperture assicurative e incentivi per funzioni tecniche – Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla Delibera ANAC n. 356 del 17 luglio 2024, con la quale l'Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione con riserva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il settore dei lavori, nel livello massimo (L1), per la durata di un anno dalla pubblicazione dell'atto. Alla scadenza, salvo documentata richiesta di proroga, l'iscrizione cessa di produrre effetti e il Dipartimento deve presentare istanza di qualificazione ordinaria, pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgere.

Nella medesima delibera l'Autorità ha richiamato la finalità dell'istituto, che consente alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica e organizzativa richiesta; ha preso atto della struttura organizzativa stabile e del personale esperto dichiarati dal Dipartimento; ha rilevato che la formazione di base dichiarata in sede di istanza è soggetta a verifica ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023.

In questo quadro si rileva l'assetto della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale: con D.M. 6 febbraio 2020 è stato soppresso l'Ufficio Attività Contrattuali del settore Accasermamento e, di conseguenza, il Servizio Infrastrutture non dispone di un ufficio dedicato alle attività contrattuali. Ne discende un interrogativo al quale il Dipartimento è tenuto a rispondere:

quale struttura esercita oggi le funzioni di stazione appaltante per i lavori e quale struttura adempie gli obblighi che la normativa pone in capo alla stazione appaltante?

L'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l'ufficio di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è obbligatorio e non può essere rifiutato; l'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.2 prevede che il RUP sia individuato tra i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, e che svolga i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante (cfr. anche l'art. 3 del medesimo Allegato, relativo alla struttura di supporto al RUP). **Ne consegue che il RUP, a fronte di un incarico che non può rifiutare, deve poter contare sul supporto pieno e tempestivo della struttura organizzativa della stazione appaltante e operare senza indebiti**



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

condizionamenti gerarchici, a garanzia del corretto svolgimento della procedura e dell'adempimento delle responsabilità connesse all'incarico.

Quanto alla tutela assicurativa, l'art. 1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, impone a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, di stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave. Il D.Lgs. 36/2023 prevede, a sua volta, che le stazioni appaltanti adottino azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale (art. 2, comma 4) e che una parte delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche sia in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (art. 45, comma 7, lett. c). Occorre pertanto garantire il raccordo tra l'obbligo individuale di polizza e la destinazione delle risorse previste dal Codice.

La presente richiesta è volta a evitare che eventuali carenze strutturali, organizzative, gestionali o strumentali dell'Amministrazione espongano il personale, privo delle garanzie e delle condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, a conseguenze patrimoniali, professionali o disciplinari da parte degli organi competenti.

Chiediamo pertanto di conoscere:

1. se, alla scadenza del termine annuale di efficacia della Delibera ANAC n. 356 del 17 luglio 2024 (che si allega), sia stata richiesta e concessa una proroga ovvero presentata istanza di qualificazione ordinaria per il settore lavori e con quale esito, nonché quali requisiti previsti dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.4 risultino soddisfatti;
2. quali articolazioni centrali e periferiche operino attualmente come stazioni appaltanti, con quali atti siano state individuate e per quali lavori, nonché la composizione e gli atti istitutivi della struttura organizzativa stabile e del personale esperto dichiarati all'ANAC;
3. quale analisi documentata dimostri che le risorse umane, professionali e strumentali attualmente disponibili siano sufficienti allo svolgimento delle nuove funzioni senza compromettere le attività istituzionali già assegnate;
4. quali misure organizzative (procedure, strumenti, dotazioni, formazione del personale) siano state adottate e quali restino da conseguire, con quali risorse e secondo quale cronoprogramma; in particolare, se il Ministero intenda istituire, a livello centrale e territoriale (nei costituendi Centri Infrastrutture), uffici a supporto delle attività tecniche¹ che si occupino delle incombenze amministrative, economiche e legali², della gestione delle procedure di affidamento, del controllo dell'esecuzione e della tracciabilità dei risultati, così da assicurare il presidio degli interventi lungo l'intero ciclo di vita;
5. quali iniziative l'Amministrazione abbia assunto o intenda assumere per la copertura assicurativa dei rischi del personale incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 45, comma 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e in relazione all'obbligo di polizza di cui all'art. 1, comma 4-bis, della legge n. 20/1994, efficace dal 1° gennaio 2027 (art. 1, comma 19-quinquies, D.L.

¹ Ad esempio: ufficio gare, ufficio contratti, ufficio contenzioso.

² Ad esempio: avvocati specializzati in appalti pubblici di lavori e personale esperto nelle procedure informatiche sui relativi portali (Acquistinrete e simili).



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026), precisandone ambito di applicazione e principali condizioni;

6. ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, quali incentivi siano stati erogati, e quando si preveda di erogare i restanti e con quale modalità.

Auspichiamo che il Dipartimento realizzi un effettivo sistema di governance dei lavori pubblici, senza limitarsi a istituire un ufficio gare o a nominare i RUP.

E' giunta voce a questa Organizzazione dell'ipotesi di istituire, presso l'Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato, una nuova Area destinata ai lavori, affidando a personale che ha finora gestito appalti di forniture e servizi anche le procedure per appalti lavori, di cui non sono noti numero e importi, e per le quali occorrono specifiche competenze professionali e una approfondita conoscenza della disciplina dei lavori pubblici e della gestione delle gare di affidamento. Si chiede di conoscere se tale ipotesi sia allo studio e, in caso affermativo, con quali atti e con quale dotazione di personale.

Si chiede, infine, che la materia sia oggetto di informazione nel quadro delle relazioni sindacali vigenti per il personale della Polizia di Stato.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Maurizio Cesaretti

Allegato: Delibera ANAC n. 356 del 17 luglio 2024.